



## **NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE, SPORT, CRISI D'IMPRESA E IVA - DLGS. 4.12.2025 N. 186**

IL **DLGS. 186/2025**, EMANATO IN ATTUAZIONE DELLA **LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE (L. 111/2023)** E PUBBLICATO IN G.U. IL 12 DICEMBRE 2025, INTRODUCE NUMEROSE MODIFICHE IN MATERIA DI **TERZO SETTORE, SPORT DILETTANTISTICO, CRISI D'IMPRESA E IVA**.

IL DECRETO È ENTRATO IN VIGORE IL **13 DICEMBRE 2025**, MA MOLTE DISPOSIZIONI PRODUCONO EFFETTI **DAL PERIODO D'IMPOSTA 2026**.

### **1. ENTI DEL TERZO SETTORE – PASSAGGIO DEI BENI DALLA SFERA COMMERCIALE A QUELLA NON COMMERCIALE**

VIENE INTRODOTTI NEL CODICE DEL TERZO SETTORE L'ART. **79-BIS**, CHE DISCIPLINA IL TRATTAMENTO FISCALE DEI BENI D'IMPRESA QUANDO, PER EFFETTO DEI NUOVI CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, PASSANO DALLA SFERA COMMERCIALE A QUELLA NON COMMERCIALE.

LA NORMA MIRA A GARANTIRE LA **NEUTRALITÀ FISCALE DELLE PLUSVALENZE** CHE EMERGEREBBERO IN TALE PASSAGGIO. GLI ENTI POSSONO OPTARE, IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PER LA **NON IMPONIBILITÀ DELLA PLUSVALENZA**, A CONDIZIONE CHE I BENI SIANO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CON FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE.

LA PLUSVALENZA DIVENTA IMPONIBILE SE:

- I BENI VENGONO DESTINATI A FINALITÀ DIVERSE;
- I BENI VENGONO CEDUTI A TITOLO ONEROSO;
- SI RICEVE UN INDENNIZZO PER PERDITA O DANNEGGIAMENTO.

LA DISCIPLINA SI APPLICA ANCHE AGLI **ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI** PER I BENI DEL PATRIMONIO DESTINATO AI RAMI ETS.

LA NORMA È OPERATIVA **DAL PERIODO D'IMPOSTA 2026**.

### **2. REGIME FORFETARIO PER ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI**

IL DECRETO CHIARISCE L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL **REGIME FORFETARIO EX L. 398/1991**, STABILENDO CHE:

- PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA **ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE** ISCRITTE AL RASD;
- SONO ESCLUSI GLI **ENTI DEL TERZO SETTORE**;
- IL LIMITE DEI PROVENTI COMMERCIALI È PARI A **400.000 EURO**, GIÀ PREVISTO DA ALTRA NORMATIVA.

IL SUPERAMENTO DEL LIMITE NEL CORSO DELL'ANNO COMPORTA L'USCITA DAL REGIME DAL **MESE SUCCESSIVO**.  
LA MODIFICA È IN VIGORE DAL **13 DICEMBRE 2025**.

### **3. DETASSAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA ESDEBITAMENTO**

CON UNA NORMA DI **INTERPRETAZIONE AUTENTICA**, VIENE ESTESO IL REGIME DI FAVORE PREVISTO DALL'ART. 88 CO. 4-TER TUIR ANCHE ALLE PROCEDURE INTRODOTTE DAL **CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA (DLgs. 14/2019)**.

IN PARTICOLARE:

- NELLE PROCEDURE CON FINALITÀ **LIQUIDATORIA**, LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE SONO **TOTALMENTE NON IMPONIBILI**;
- NELLE PROCEDURE VOLTE ALLA **CONTINUITÀ AZIENDALE**, LA DETASSAZIONE È **PARZIALE** E LIMITATA ALL'ECCEDENZA RISPETTO A PERDITE FISCALI, ACE E INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI.

LA NORMA HA **EFFICACIA RETROATTIVA**, MA ESCLUDE IL RIMBORSO DI IMPOSTE GIÀ VERSATE IN PASSATO.

### **4. ODV E APS – SOGLIE E REGIMI FORFETARI**

IL DECRETO UNIFORMA A **85.000 EURO** LA SOGLIA DI RICAVI PER:

- IL REGIME DI **ESCLUSIONE IVA TRANSITORIO** PREVISTO DAL DL 146/2021;
- IL REGIME FORFETARIO DI CUI ALL'ART. **86 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE**, CHE ENTRERÀ PIENAMENTE IN VIGORE DAL **2026**.

NEL REGIME FORFETARIO ETS:

- IL REDDITO IMPONIBILE È DETERMINATO APPLICANDO UN COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ PARI ALL'**1% PER LE ODV** E AL **3% PER LE APS**;
- AI FINI **IVA** NON SI APPLICA LA RIVALSÀ, NON SI DETRAE L'IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E SI BENEFICIA DI AMPI ESONERI DAGLI ADEMPIMENTI.

DAL 2026, ODV E APS IN REGIME FORFETARIO SONO INOLTRE **ESONERATE DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI** E DALLA TRASMISSIONE TELEMATICA.

### **5. PROROGA DEL REGIME DI ESCLUSIONE IVA PER LE ASSOCIAZIONI**

VIENE PROROGATA DI **DIECI ANNI**, FINO AL **31 DICEMBRE 2035**, L'ATTUALE DISCIPLINA DI **ESCLUSIONE IVA** PER LE OPERAZIONI RESE DA MOLTE ASSOCIAZIONI NEI CONFRONTI DI SOCI E TESSERATI.

RESTA QUINDI INVARIATO IL REGIME "FUORI CAMPO IVA" PER:

- ASSOCIAZIONI POLITICHE, SINDACALI, RELIGIOSE, CULTURALI, SPORTIVE DILETTANTISTICHE, APS, ECC.;
- CESSIONI E PRESTAZIONI EFFETTUATE IN CONFORMITÀ ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI;
- SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DELLE APS.

### **6. AGEVOLAZIONI IVA E SUPERAMENTO DELLE ONLUS**

TENENDO CONTO DELL'ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA ONLUS, IL DECRETO RIDEFINISCE L'AMBITO SOGGETTIVO DI ALCUNE **AGEVOLAZIONI IVA**, CHE VENGONO ESTESE ALLA **GENERALITÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**, CON ESCLUSIONE DELLE IMPRESE SOCIALI IN FORMA SOCIETARIA (SALVO ECCEZIONI).

LE MODIFICHE RIGUARDANO, TRA L'ALTRO:

- PRESTAZIONI EDUCATIVE;
- PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI;
- CESSIONI GRATUITE DI BENI A ENTI BENEFICI.

LE NUOVE REGOLE SI APPLICANO **DAL 2026**.

## **7. ALIQUOTA IVA DEL 5% PER IMPRESE SOCIALI SOCIETARIE**

L'ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL **5%** VIENE ESTESA ANCHE ALLE **IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA**, PER PRESTAZIONI EDUCATIVE, SANITARIE E ASSISTENZIALI RESE A SOGGETTI SVANTAGGIATI.

LA NORMA È EFFICACE DAL **13 DICEMBRE 2025**.

## **8. DETRAZIONE IVA PER ENTI NON COMMERCIALI**

VIENE RISCritto L'**ART. 19-TER DPR 633/72**:

- IL NUOVO TESTO NON MODIFICA IN MODO SOSTANZIALE LA DISCIPLINA;
- VIENE RIBADITA LA NECESSITÀ DI **DETRAZIONE PRO QUOTA** PER GLI ACQUISTI PROMISCUI;
- È CONFERMATO L'OBBLIGO DI **CONTABILITÀ SEPARATA** TRA ATTIVITÀ ECONOMICHE E NON ECONOMICHE.

## **9. RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA**

È ABROGATA UNA DISPOSIZIONE CONSIDERATA RIDONDANTE IN TEMA DI RETTIFICA DELLA DETRAZIONE.

RESTA APPLICABILE IL MECCANISMO GENERALE BASATO SULL'**EFFETTIVO UTILIZZO DEI BENI E SERVIZI**, CON RETTIFICA PLURIENNALE PER I BENI AMMORTIZZABILI.

## **10. TRASPORTI INTERNAZIONALI E IVA**

IL REGIME DI **NON IMPONIBILITÀ IVA** PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI DI BENI VIENE RISTRETTO: NON SI APPLICA PIÙ ALLE PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI DIVERSI DA ESPORTATORE, IMPORTATORE O DESTINATARIO DEI BENI, ANCHE SE EFFETTUATE DA INTERMEDIARI.

## **11. PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

INFINE, IL DECRETO AGGIORNA LA DISCIPLINA IVA SUI **PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO**, ADEGUANDOLA AL DIRITTO UNIONALE:

- RIDEFINIZIONE DI **"PSP"**, **"SERVIZIO DI PAGAMENTO"** E **"OPERAZIONE DI PAGAMENTO"**;
- ESCLUSIONE DI BANCHE CENTRALI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;
- INCLUSIONE ESPRESSA DELLE **RIMESSE DI DENARO**.